

LE MINORANZE ETNICO-LINGUISTICHE
IN EUROPA TRA STATO NAZIONALE E
CITTADINANZA DEMOCRATICA

a cura di
MAURIZIO CERMEL

Prefazione di
SERGIO BARTOLE

con la collaborazione di
SIMONA PINTON



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI
2009

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA
Copyright 2009 Wolters Kluwer Italia Srl

ISBN 978-88-13-30232-0

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale – e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana, n. 108, 20122 Milano, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Stampato in Italia - Printed in Italy

LCC - Laser Copy Center S.r.l. Peschiera Borromeo - Mi

INDICE

<i>Abbreviazioni bibliografiche</i>	pag. IX
<i>Altre abbreviazioni e sigle</i>	» XI
Nota del curatore	» XIII
PREFAZIONE	» XV
Sergio BARTOLE - Università di Trieste	

Parte Prima

PROFILI STORICO-LINGUISTICI

Per un catalogo delle minoranze nell'Europa orientale Gianfranco GIRAUDO - Università Ca' Foscari, Venezia	» 3
La disgregazione di una lingua: il serbocroato, aspetti sociolinguistici	» 29
Aleksandra MLADENOVICH - Università Ca' Foscari, Venezia	
I "fedeli" della chiesa greco-cattolica ucraina di Parigi, tra appartenenza religiosa e traiettoria migratoria	» 45
Maria GATTI RACAH - Università Ca' Foscari, Venezia Marianita PALUMBO - École des hautes études en Sciences sociales, Parigi	
Diversità e differenziazione. L'identità basca tra recupero e costruzione	» 67
Vanessa TRAPANI - Universidad de Deusto Bilbao	
Le minoranze linguistiche in Romania: dalla tolleranza del XVI secolo fino ad oggi	» 87
Ioan Aurel POP - Università di Cluj Napoc^a	

Parte Seconda

**LE MINORANZE ETNICO-LINGUISTICHE NEL
DIRITTO COSTITUZIONALE**

Internazionalizzazione del diritto costituzionale e
costituzionalizzazione del diritto internazionale delle
differenze » 105
Francesco PALERMO - Università di Verona

Rom e Sinti, cittadini senza patria? » 129
Maurizio CERMEL - Università Ca' Foscari, Venezia

La Turchia fra pulsioni nazionaliste e doveri (*obtorto
collo* per compiacere l'Europa?) di protezione
minoritaria » 165
Giovanni POGGESCHI - Università del Salento, Lecce

Parte Terza

**LA CONDIZIONE DELLE MINORANZE NEL DIRITTO
INTERNAZIONALE**

Le minoranze nel diritto internazionale: considerazioni
generali » 197
Natalino RONZITTI - Università Luiss G. Carli, Roma

La dimensione collettiva e le forme di autogoverno
nella tutela internazionale delle minoranze » 207
Francesco SALERNO - Università di Ferrara

Il ruolo della lingua nella costruzione (mantenimento e
sviluppo) delle identità culturali. Riflessioni alla luce
dei nuovi strumenti UNESCO » 229
Lauso ZAGATO - Università Ca' Foscari di Venezia

Il controllo sul trattamento delle minoranze in Europa
attraverso la prassi degli organi internazionali » 255
Simona PINTON - Università di Padova

Indice degli atti e dei documenti » 311

Indice della giurisprudenza » 327

Bibliografia » 331

Siti web » 363

**IL RUOLO DELLA LINGUA NELLA COSTRUZIONE
(MANTENIMENTO E SVILUPPO) DELLE IDENTITÀ
CULTURALI. RIFLESSIONI ALLA LUCE DEI NUOVI
STRUMENTI UNESCO**

Lauso Zagato - Università Ca' Foscari di Venezia

SOMMARIO: SEZIONE PRIMA: *Il rapporto tra diritto internazionale e sviluppo delle identità culturali*. - 1. Profili introduttivi. - 2. Tutela delle identità culturali e profilo bio-culturale/bio-linguistico: in generale. - SEZIONE SECONDA: *La tutela (bio-) linguistica nel diritto internazionale*. 3. Strumenti risalenti. - 4. Anni '90: strumenti di *soft law*. - 5. La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. - 6. Attività dell'UNESCO: una prima ricognizione. - 7. Esperienze normative nazionali. - SEZIONE TERZA: *La Convenzione del 2003 (e la strumentazione di accompagnamento)*. - 8. Risultati non soddisfacenti della ricerca fin qui condotta. - 9. Il documento UNESCO *Language Vitality and Endangerment*. - 10. Il Programma *Proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e intangibile dell'umanità*. - 11. La *Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile* del 2003: il Progetto. - 12. Il testo finale. - 13. Effettivi profili bio-linguistici nella Convenzione del 2003?

SEZIONE PRIMA: *Il rapporto tra diritto internazionale e sviluppo delle identità culturali*

1. Il tema della protezione dell'identità culturale è stato a lungo affrontato dal diritto internazionale sotto prospettive settoriali.

Di conseguenza anche la dottrina si è tradizionalmente misurata con esso avendo riguardo soprattutto al problema dei diritti delle minoranze: nazionali, religiose, etno-linguistiche¹. Alcuni elementi di

¹ Prospettiva, quest'ultima, che ha avuto del resto importanti sviluppi anche sul piano regionale, grazie all'attività del CdE e in seguito alla luce dell'allargamento ad est dell'UE. V. sull'argomento: CERMEL M., "Stato nazionale e diritti delle minoranze

novità sono tuttavia intervenuti, negli ultimi due decenni, a modificare lo scenario.

In primo luogo, nella specifica situazione prodottasi in relazione al collasso in particolare degli Stati multietnici, plurireligiosi e plurilinguistici, salvaguardia delle diversità culturali esistenti, sviluppo del pluralismo culturale e del dialogo tra civiltà e culture diverse sono emerse come questione predominante a livello internazionale in relazione alla rinnovata centralità della protezione del patrimonio culturale. Ciò è avvenuto in risposta alla ondata identitaria che ha attraversato le comunità e i gruppi con conseguente prepotente imporsi del legame tra identità culturale e memoria. Dei rischi insiti in tale legame è necessario, allora, essere consapevoli; in altre parole, "the role of cultural heritage as a vehicle for the expression and even construction of a nation's group cultural identity"² è nozione da maneggiare con cautela. Facilmente infatti l'esaltazione del nesso tra patrimonio ed identità culturale di un gruppo può portare ad una

nelle nuove Costituzioni di alcuni Stati dell'Europa balcanica", in ZAGATO L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO*, Cedam, Padova, 2008, pp. 247-284; CREMONA M., *The Enlargement of the European Union*, Oxford, 2002; HENRARD C., "The Impact of the Enlargement Process on the Development of a Minority Protection Policy within the EU: Another Aspect of Responsibility/Burden-sharing?", in MJECL, 2002, pp. 357-391; INGLIS K., "The Union's Fifth Accession Treaty: New Means to make Enlargement Possible", in CMLR, 2004, p. 937 ss.; JOLY G., "Le processus d'élargissement de l'Union européenne", in RMCUE, 2002, pp. 239-246; KRAUS P.A., "Cultural Pluralism and European Polity-Building: Neither Westphalia nor Cosmopolis", in JCMS, 2003, pp. 665-686; NICOLAIDES P. (et al), *Guide to the Enlargement of the European Union. A Review of the Process Negotiations, Policy Reforms and Enforcement Capacity*, European Institute of Public Administration, Maastricht, 1999; OLIVI B., SANTANIELLO M., *Storia dell'integrazione europea*, Il Mulino, Bologna, 2005; PENTASSUGLIA G., "The EU and the Protection of Minorities: The Case of Eastern Europe", in EJIL, 2001, pp. 3-38; SALERNO F., "Sulla tutela internazionale dell'identità culturale delle minoranze straniere", in RDI, 1990, pp. 257-293; ZAGATO L., "A Europe of Variable Geometry: Still a Winning Model?", in SADURSKI W., CZARNOA A., KRYGIER M. (EDS.), *Spreading Democracy and the Rule of Law? Implications of EU Enlargement for the Rule of Law, Democracy and Constitutionalism in Post-Communist Legal Orders*, Springer Science, Dordrecht, 2006, pp. 357-378. Per un approfondimento dei fondamenti teorici (o, nei termini usati da BALIBAR E. nella sua *Prefazione*, per una rifondazione) della nozione di cittadinanza in relazione all'allargamento, v. RIGO E., *Europa di confine*, Meltemi, Roma, 2007.

² BLAKE J., "On Defining the Cultural Heritage", in ICLQ, 1999, p. 84. La "construction of a nation's group cultural identity", è un fenomeno che la dottrina specializzata definisce "etnogenesi": v. allora oltre, nota 52.

affermazione aggressiva di una identità etno-culturale, premessa infallibile a future distruzioni su larga scala di beni culturali immobili, e ancora di più distruzione/appropriazione di beni culturali mobili e di patrimonio intangibile ai danni di altre identità culturali³.

In secondo luogo, viene in evidenza un aspetto che attiene in maniera più puntuale allo specifico ruolo giocato dalla lingua nella costruzione dell'identità culturale. Il riferimento è al tema della protezione della diversità bioculturale/biolinguistica, tema emerso, nello stesso periodo, ma in rapporto più sfumato, se non addirittura ambiguo, con l'ondata identitaria cui si faceva riferimento. La diversità bioculturale/biolinguistica ha anzi preso il posto della biodiversità (che aveva dominato il decennio precedente) come esempio puntuale di "integrated transdisciplinary field" di ricerca⁴.

Gli anni '90 conoscono così un interfaccia scientifico tra antropologia, biologia, filosofia, *cultural studies* che trova il suo fondamento nella consapevolezza della perdita in corso della diversità biologica, ma che pone al centro della riflessione il significato e le conseguenze delle c.d. "crisi da estinzione" nel campo della diversità culturale e linguistica. Fattori salienti della nuova centralità del tema della protezione bioculturale/biolinguistica, a giudizio di una qualificata dottrina, sarebbero: parallelismi e correlazioni obiettive tra biodiversità e diversità linguistica, così come le sovrapposizioni tra distribuzione delle lingue e biodiversità; relazione (obiettiva) tra lingue, conoscenze tradizionali e ambiente antropizzato; sviluppo impetuoso di studi interdisciplinari nei campi connessi; approccio congiunto al tema della salvaguardia e rilancio della diversità bioculturale; sviluppo delle facce corrispondenti nel settore dei diritti umani⁵.

³ Per un recente contributo sull'argomento, LENZERINI F., "La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli", in ZAGATO L. (a cura di), *Le identità culturali*, cit., pp. 3-25. V. anche ID., "The UNESCO Declaration Concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage: One Step forward and Two Steps back", in IYIL, vol. XIII, 2003, pp. 131-145.

⁴ MAFFI L., "Linguistic, Cultural and Biological Diversity", in ARA, 2005, pp. 599-617, *passim*.

⁵ ID., p. 600. Sull'argomento v. MASOOD E., "Language: a Toolkit for Life on Earth", www.opendemocracy.net (22 marzo 2006). Per un approccio critico: BAMFORD S., "On Being 'Natural' in the Rainforest Marketplace: Science, Capitalism and the Commodification of Biodiversity", in Soc.Anal., 2002, pp. 35-50; HILL J., "

2. E' il momento di affrontare il problema del come si atteggia il diritto, e il diritto internazionale in particolare, in questo scenario. Per quanto riguarda il primo dei due profili individuati, quello cioè della tutela del patrimonio/identità culturale nella temperie dei vecchi e nuovi conflitti che hanno segnato profondamente il mondo dall'inizio degli anni '90, il diritto internazionale abbia svolto un ruolo di primo piano, la cui più tangibile manifestazione è l'efficace strumento rappresentato dal secondo Protocollo alla Convenzione dell'Aja del 1954⁶.

Ma *quid* per quanto riguarda il profilo che chiameremo bioculturale/bilinguistico?

Certo, non si può negare che gli anni '90 abbiano conosciuto l'imporre graduale della contezza del fenomeno; come dimostrato dal varo di importanti programmi condotti in particolare dall'UNESCO (e, per quanto più in genere attiene alla biodiversità, l'UNEP) e da OING quali il WWF, la Società per la Conservazione biologica e, soprattutto, lo IUCN: l'attenzione, in particolare, si concentrerà sui primi.

Resta che sul piano dell'elaborazione di strumenti giuridici mirati, quel decennio – in particolare la prima parte di esso – non ci offre fatti nuovi sufficientemente interessanti, eccezion fatta, sotto un aspetto per giunta affatto particolare, per la Convenzione di Rio⁷. Del resto, proprio la *Raccomandazione UNESCO sul Folklore* dell'89⁸ che in

'Expert Rhetorics' in *Advocacy for Endangered Languages: Who is Listening, and What Do They Hear?*, in JLA, 2002, pp. 119-133; ID., "What Is Lost when Names Are Forgotten?", in SANGA G., ORTALLI G. (eds), *Nature Knowledge: Ethnoscience, Cognition, and Utility*, Berghahn Books, NY, 2003; MUEHLMANN S., "Conservation and Contestation: in the Crossfire of Diversity", in TLF, 2004, pp. 139-147; MUHLHAUSLER P., *Language Change and Linguistic Imperialism in the Pacific Region*, Routledge, London, 1996.

⁶ Sul tema: ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999*, Giappichelli, Torino, 2007 (ampi richiami bibliografici *ivi*); ID., "La protezione dei beni culturali nei conflitti armati: il rapporto tra diritto generale e Accordo nel solco del secondo Protocollo 1999", in *Alberico Gentili. La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale*, Atti del Convegno XII Giornata Gentiliana, S. Ginesio, XXII-XXIII settembre 2006, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 339-375.

⁷ V. oltre, par. 4.

⁸ *Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e popolare* (Atti della Conferenza Generale UNESCO, 25° sessione, Paris, 17 ottobre-17 novembre 1989, Vol. I, Ann.I B).

pratica aveva aperto quel decennio, costituisce uno tra i più deficitari risultati conseguiti da tale organizzazione nel corso della sua storia; meritevole quindi che ci torni sopra, se del caso, solamente al negativo⁹.

Fa eccezione, in un panorama estremamente grigio, il varo del Programma per il decennio dei popoli indigeni del mondo (*Programme of the Activities for the International Decade of the World's Indigenous Peoples, 1994-2004*)¹⁰. Questa poneva tra i suoi obiettivi l'approvazione di quel progetto di Dichiarazione delle NU sui diritti dei popoli indigeni redatto nell'estate 1994 dal Gruppo di lavoro sulle popolazioni indigene¹¹. Sul terreno che ci interessa, è questo il dato più significativo del decennio, ed anche su questo dovremo tornare.

L'iniziativa normativa a livello internazionale sul terreno della protezione del patrimonio culturale in senso ampio (bioculturale nei termini usati all'inizio) conoscerà invece un momento di massimo sviluppo nel presente decennio, soprattutto per merito dell'UNESCO; ciò sia pure in una linea di sostanziale continuità, con taluni discussi programmi iniziati negli anni '90 e facendo anzi tesoro di alcune esperienze di scarso successo¹².

Resta che tale iniziativa normativa, e il dibattito giuridico che la accompagna, riescono solo a stento ad interfacciarsi con la questione centrale, che si è definita essere la tutela della diversità bioculturale/bilinguistica. Ciò per un motivo preciso: l'iniziativa risulta puntualmente carente rispetto al secondo aspetto, quello linguistico. La protezione (bio-)linguistica, annunciata solennemente all'esordio di ogni nuova iniziativa in campo di tutela del patrimonio/identità culturale, anzi usata sovente come giustificazione principale di questo, sparisce poi puntualmente, quasi sempre e comunque quasi per intero, dal testo dello strumento internazionale volta a volta adottato. Di tale inadeguatezza, così come della presenza

⁹ Il programma d'azione per il 2005-2008 della *Commission on Environmental, Economic and Social Policy* (CEESP) dello IUCN includeva "the improved understanding of the synergy between cultural diversity and biological diversity and on how this may be harnessed and applied towards shared values, tools, mechanisms and processes that enhance conservation and promote a more sustainable and equitable use of natural resources".

¹⁰ Avvenuto con la Dichiarazione dell'AG 50/157 del 21 dicembre 1995.

¹¹ V. oltre, par. 4.

¹² V. oltre, par. 10 ss.

di eventuali eccezioni, si devono a questo punto fornire puntuali riscontri.

SEZIONE SECONDA: *La tutela (bio-) linguistica nel diritto internazionale*

3. Mantenimento e perpetuazione/trasmisione delle lingue sono previsti, sia pure indirettamente, dall'art. 1 della *UNESCO Constitution*,¹³ nonché dall'art. 27 dello ICCPR¹⁴. Si tratta comunque, come nell'art. 14 della Cedu¹⁵ e nella Dichiarazione universale¹⁶, di varianti dell'obbligo di non discriminazione, da cui è assente ogni accenno alla valorizzazione positiva dell'identità linguistica¹⁷. Quanto alla Convenzione americana dei diritti dell'uomo¹⁸, il primo Protocollo aggiuntivo in materia di diritti economici, sociali e culturali) non

¹³ Firmata a Londra il 16 novembre 1945 ed entrata in vigore a seguito del deposito del 20 strumento di ratifica il 4 novembre 1946. Al momento ha 191 stati parte, cui si aggiungono, in qualità di Associati, alcune entità sub statuali (Aruba, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Macao, Antille Olandesi, Tokelau). Alle Conferenze generali partecipano anche Stati non membri, quali Singapore e S. Sede, oltre ad un elevato numero di OIG e O(1)NG. Per il testo della *UNESCO Constitution* v.: <http://portal.unesco.org/general/eng/about/index.html>.

¹⁴ Patto DCP adottato a NY 16 dicembre 1966, entrato in vigore sul piano internazionale il 23 marzo 1976. www.unhcr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm. Alla stregua dell'art. 27, negli Stati in cui esistono minoranze (etniche, religiose o) linguistiche "gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto ad avere una vita culturale propria .. o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo".

¹⁵ Cedu, adottato a Roma il 4 novembre 1950, entrato in vigore sul piano internazionale il 3 settembre 1953. L'art. 14 impone il divieto di discriminazioni senza "alcuna distinzione di colore, di sesso, di razza, di lingua" etc. <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm>

¹⁶ Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata a NY il 10 dicembre 1948. L'art. 2 par. 1 afferma che a ogni individuo spettano "tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua" etc.

¹⁷ Del resto, già l'art. 1 par. 3 della Carta di S. Francisco individua tra i compiti delle NU quello di "incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione".

¹⁸ *American Convention on Human Rights*, adottata a S. José il 22 novembre 1969 ed entrata in vigore sul piano internazionale il 18 luglio 1978 (O.A.S. *Treaty Series* No. 36)

attribuisce competenze in materia di diritti culturali (art. 14) alla Corte Idu¹⁹.

Discorso analogo può farsi, sommariamente, per la Convenzione UNESCO del 1960 contro la discriminazione nel campo dell'educazione²⁰: l'art. 1 prevede certo la lingua tra le cause di discriminazione, ma stabilisce il relativo diritto alla non discriminazione in termini affatto individuali e al negativo. L'art. 5 si limita, dal canto suo, a stabilire che le minoranze hanno diritto a proprie scuole e insegnamento nella propria lingua, ma ciò "depending on the educational policy of each State"²¹.

Se passiamo a considerare gli strumenti OIL, addirittura impresentabile risulta la Convenzione OIL 107 del 1957 relativa alla protezione e integrazione degli indigeni e di altri popoli tribali e semitribali, ispirata ad una filosofia brutalmente assimilatoria (anche sul piano linguistico) francamente intollerabile al sentire odierno²². Di altro spessore è la successiva Convenzione OIL 169 del giugno 1989²³; questa peraltro affronta a sua volta in termini non diretti il problema della tutela linguistica, e soprattutto è stata ratificata da pochissimi Stati OIL (17) di cui solo 4 (Danimarca, Isole Figi, Norvegia, Paesi bassi) non appartenenti all'area centro-sud americana.

Vengono invece positivamente in rilievo taluni accordi bilaterali: oltre al *Memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 (concluso tra Italia, RU, SU e Jugoslavia) che prevedeva la protezione linguistica reciproca delle minoranze linguistiche slovena (in Italia) e italiana (in

¹⁹ Primo Protocollo aggiuntivo in materia di diritti economici, sociali e culturali, concluso a S. Salvador il 17 novembre 1988 ed entrato in vigore sul piano internazionale il 6 novembre 1999.

²⁰ *UNESCO Convention against Discrimination in Education*, adottata a Parigi (XI conferenza generale) il 14 Dicembre 1960, entrata in vigore sul piano internazionale il 22 maggio 1962. Al momento ne sono parte 95 Stati.

²¹ La stessa disposizione, nel prosieguo, appare preoccupata soprattutto di limitare gli effetti dell'eventuale autonomia linguistica educativa, evidentemente temendone l'effetto ghezzante sui membri delle minoranze: la frequenza di scuole in cui si insegna nella lingua del gruppo non deve impedire agli studenti la comprensione della "culture and language of the community as a whole", e comunque la frequenza di tali scuole deve avvenire su base volontaria.

²² *Convention 107 Concerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-Tribal Populations in Independent Countries* del 26 giugno 1957, <http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm>

²³ *Convention 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries* del 27 giugno 1969, <http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp2.htm>

Yugoslavia), la Dichiarazione Bonn-Copenhagen del 1955 concernente (*inter alia*) la protezione linguistica dei danesi nello South Slesvig e dei tedeschi nel Nord Slesvig²⁴.

4. Spostando l'attenzione sugli anni '90, centrali ai fini dell'indagine, risaltano alcuni strumenti di *soft law*. Tra questi particolare significato ha la Dichiarazione delle NU sui diritti delle persone appartenenti a minoranze etniche, religiose o linguistiche del 1992²⁵. Senza soffermarci sui limiti d'insieme della Dichiarazione – cui va comunque riconosciuto il pregio di impostare il discorso sulla tutela facendo fondamento sui diritti positivi, identitari delle minoranze – resta che una sola disposizione riguarda direttamente la presente indagine: l'art. 4 par. 3 prevede che gli Stati “should take” misure appropriate perché, “wherever possibile”, le persone appartenenti a tali minoranze abbiano adeguate opportunità di studiare o di ricevere l'istruzione nella loro madre lingua.“

La *Draft Declaration* del 1994²⁶ sui diritti dei popoli indigeni, dal canto suo, si occupa del linguaggio agli artt. 14-15-17: tali disposizioni presentano una apertura diversa rispetto alla Dichiarazione AG di due anni prima. Secondo l'art. 14 i popoli indigeni hanno il diritto di “rivitalizzare, usare, sviluppare e trasmettere alle future generazioni le loro storie, linguaggi, tradizioni orali, filosofie, sistemi di scrittura e patrimoni letterari, e di attribuire e mantenere “their own names” per le comunità, i luoghi e le persone.

²⁴ Sul punto si sofferma SMEETS R., “Language as a vehicle of the Intangible Cultural Heritage”, in *Mus.Int.*, 2004, pp. 156-165. Cfr. Anche STEPHENS M., *Linguistic Minorities in Western Europe*, Gomer Press, Llandysul Dyfed (Wales), 1976.

²⁵ *United Nations Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*, adottata dall'AG delle NU con Risoluzione 47/135 del 18 dicembre 1992, <http://www.minorityrights.org>. Per prime informazioni: BOKATOLA I.O., “La declaration des Nations Unies sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses and linguistiques”, in *RGDIP*, 1994, pp. 745-765.

²⁶ *Draft United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, Rapporto del Gruppo di lavoro sui popoli indigeni (GLPI), adottato dalla Commissione sui diritti umani, Sotto-Commissione sulla prevenzione delle discriminazioni e protezione delle minoranze, 45° session, il 26 agosto 1994, in *ILM*, 1995, pp. 5451 ss. Sull'argomento: ZAGATO L., “Tutela dell'identità e del patrimonio culturale dei popoli indigeni. Sviluppi recenti nel diritto internazionale”, in CIMINELLI M.L. (a cura di), *La negoziazione delle appartenenze. Arte identità e proprietà culturale nel terzo e nel quarto mondo*, F. Angeli, Milano, 2006, pp. 35-65.

Per l'art. 15 le comunità indigene devono avere la possibilità di impartire l'educazione ai bambini nel proprio linguaggio; inoltre anche i bambini indigeni che vivono fuori della comunità hanno il diritto di ottenere l'accesso all'educazione “in their own culture and language”. L'art. 17 infine ribadisce infine con forza il diritto delle popolazioni indigene “to establish their own languages”. Esse hanno inoltre diritto all'accesso ai media non-indigeni. Gli Stati, dal canto loro, devono prendere misure effettive per assicurarsi che i media pubblici riflettano adeguatamente la diversità culturale degli indigeni.

Quanto alla Dichiarazione sulla Diversità culturale prodotta dalla 31° Conferenza generale UNESCO del 2001²⁷, questa all'art. 5 prevede che tutti abbiano il diritto di esprimersi, creare e diffondere la propria opera in qualsiasi lingua vogliano, a partire dalla madre lingua²⁸. La Dichiarazione è dunque assai riduttiva, persino ove la si ponga a confronto con la Raccomandazione del 1989 sulla tutela del folklore; ciò malgrado tale Raccomandazione utilizzasse il termine “linguaggio” una sola volta (!), al momento di fornire una definizione di folklore (lett. a). Per la precisione il folklore, secondo la Raccomandazione, può assumere la forma, *inter alia*, di “language, literature, music, dance, games, mythology, rituals, customs, handicrafts, architecture and other arts”²⁹.

Si è accennato alla Convenzione di Rio³⁰: questa all'art. 8 lett. j), stabilendo che tecniche e conoscenze tradizionali dei popoli indigeni sono fondamentali per la salvaguardia delle diversità biologiche e per

²⁷ *UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity*, adottata a Parigi (XXXI Conferenza generale) il 2 novembre 2001. Per prime informazioni, v. SCOVAZZI T., “Bilan de recherches de la section de langue française du Centre d'étude et de recherche de l'Académie”, in CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE DE DROIT INTERNATIONAL ET DES RELATIONS INTERNATIONALES, *Le patrimoine culturel de l'humanité*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2007, pp. 136 ss.

²⁸ L'art. 6 stabilisce dal canto suo che le garanzie della diversità culturale sono (*inter alia*) “freedom of expression, media pluralism, multilingualism”.

²⁹ Si può invero prendere nota che, malgrado il carattere fallimentare della raccomandazione, vi è qui quantomeno la comprensione della natura del linguaggio, accumulato quale *medium* (del folklore) alle altre manifestazioni elencate.

³⁰ *UN Convention on Biological Diversity*, adottata a Rio il 5 giugno 1992, integrata dal *Cartagena Protocol (Biosafety Protocol)* del 29 gennaio 2001. Per una recente indagine sul rapporto tra tutela della diversità biologica, identità culturali e cambiamento climatico, v. PINTON S., “La tutela dell'identità culturale a fronte dei cambiamenti climatici nel diritto internazionale”, in ZAGATO L. (a cura di), *Le identità culturali*, cit., pp. 123-155.

l'uso sostenibile delle risorse, costituisce un passaggio decisivo nel passaggio dalla tutela della "mera" biodiversità a quella della biocultura. Resta comunque che l'elemento linguistico e bio-linguistico rimane completamente assente.

5. Un'analisi più approfondita merita la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie³¹.

Si tratta dell'unico documento dedicato specificamente alla materia oggetto del presente studio; già nel secondo considerando la Carta dà infatti ragione di come la salvaguardia delle lingue regionali europee, e particolarmente di quelle a rischio di estinzione, contribuisca alla ricchezza culturale del continente³².

Lo strumento in esame ha peraltro un ambito di applicazione assai ristretto: attiene cioè ad una lingua parlata da un gruppo minoritario in una regione specifica dello Stato³³. Risultano quindi escluse non solo le lingue dei migranti³⁴, come del resto esplicitamente previsto all'art. 1, ma anche le lingue non territoriali: quelle cioè – art. 1 lett. c) – parlate da alcuni cittadini e che differiscono dalla/e lingua/e usate prevalentemente dalla popolazione dello Stato, e che "non possono essere ricollegate ad un'area specifica di quest'ultimo". Ciò rende difficile l'utilizzo dello strumento nel caso di lingue prive di territorio

³¹ *European Charter for Regional or Minority Languages*, emanata a Strasburgo il 5 novembre 1992, entrata in vigore sul piano internazionale il 1 marzo 1998 (ETS n. 148). Sull'argomento: KOVACS P., "La protection des langues des minorités ou la nouvelle approche de la protection des minorités?", in RGDIP, 1994, pp. 411-418.

³² Nonché (settimo considerando) alla costruzione di una Europa basata sui principi di democrazia e della diversità culturale, sia pure nel rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale dei singoli Stati.

³³ Secondo il Par. 17 del Rapporto esplicativo alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, si parla di lingua regionale se, nella zona particolare in cui è parlata, si tratta di una lingua parlata dalla maggioranza della popolazione; in caso contrario si parla di lingua minoritaria.

³⁴ Su queste ultime, v. NETTLEFORD R., "Migration, Transmission and Maintenance of the Intangible Heritage", in *Mus.Int.*, 2004, pp. 78-83. Per una sottolineatura poi della specificità delle comunità diasporiche, i cui diritti culturali vengono costantemente sotto-rappresentati a causa della incapacità di "fare ingresso nell'arena della negoziazione culturale", v. PASTERGIADIS N., *The Turbulence of Migration. Globalization, Deterritorialization and Hybridity*, Polity Press, Cambridge, 2000, p. 160, discusso in RIGO E., "Cittadinanza. Trasformazione e crisi di un concetto", in ZAGATO L. (a cura di), *Introduzione ai diritti di cittadinanza*, II ed., Cafoscarina, Venezia, 2009, pp. 22-23.

specifico, quali le lingue delle popolazioni nomadi d'Europa, o anche lo yiddish.

La Carta vuole insomma essere applicata in zone speciali che godono di uno statuto speciale di autonomia alla stregua dell'assetto costituzionale dello Stato³⁵. Ove però si concentri l'attenzione sugli obblighi effettivamente assunti dallo Stato con la Convenzione, la Parte II (art. 7) risulta alquanto deludente. In riferimento ai territori interessati, certo, il par. 1 indica – lett. c) – la necessità di "un'azione risoluta per promuovere le lingue regionali o minoritarie al fine di salvaguardarle", cui corrispondono una serie di contenuti positivi, peraltro sempre espressi in termini programmatici, di obiettivi e principi. A livello nazionale invece il contenuto dell'obbligo assunto dallo Stato è quello di astenersi dal porre in essere – o dal tollerare che vengano poste in essere – situazioni di discriminazione in ragione della lingua parlata³⁶. Quando poi si passa alle misure a favore delle lingue regionali o minoritarie (Parte III), nel campo dell'insegnamento (art. 8) o della giustizia (art. 9), dell'attività degli organi amministrativi (art. 10) come dei mass media (art. 11) o degli aiuti ad attività ed infrastrutture culturali (art. 12), gli Stati restano liberi di scegliere tra una panoplia di strumenti che va dal livello minimo autorizzativo a livelli più penetranti di cooperazione per il mantenimento e la sopravvivenza della lingua.

Non è il caso di approfondire oltre. La Carta europea presenta certo profili di interesse, anche notevole. Alcune osservazioni peraltro si impongono: in primo luogo, essa nasce sotto la spinta di una tra le poche organizzazioni regionali che nella loro attività della prima metà degli anni '90 avevano a grandi linee compreso la gravità e anche la natura della crisi in via di scatenamento³⁷; in seno allo stesso CdE

³⁵ E' quanto dire che essa risultava tarata sulle esperienze finlandese (minoranze svedesi), italiana (in Val d'Aosta, in Friuli e nel Sud Tirolo, rispettivamente per francese, ladino e tedesco), olandese (frisoni), e naturalmente sulla esperienza delle grandi suddivisioni regionali spagnole.

³⁶ Piuttosto, il par. 2 dell'art. 7 dà spazio anche alla possibilità di discriminazioni positive, stabilendo che l'eventuale adozione di misure speciali a favore delle lingue regionali o minoritarie non costituisce atto discriminatorio nei confronti delle lingue più diffuse.

³⁷ Il riferimento è al primo degli elementi individuati supra, par. 1. Indicativi al riguardo i documenti preparatori alla Conferenza di Helsinki del 1995, e qualche anno dopo la *Declaration of the Committee of Ministers on Cultural Diversity*, adottata al Consiglio dei Ministri del CdE il 7 dicembre 2000 al 7° Meeting of the Minister's

l'Assemblea parlamentare si era del resto fatta promotrice in precedenza di un (abortito) Protocollo aggiuntivo che consentisse di superare i limiti che l'art. 14 Cedu³⁸ presenta in relazione al fattore linguistico³⁹. Gli evidenti limiti che la Carta presenta, malgrado gli ottimi auspici, appaiono allora, piuttosto che un segnale positivo, un inquietante segno indicativo delle difficoltà persistenti *in subiecta materia* anche tra Stati facenti parte di un *environment* giuridico attento ai fatti nuovi e relativamente omogeneo, come è il caso degli Stati membri del CdE.

D'altra parte, per venire alla seconda osservazione, la Carta a tutt'oggi ha non più di 23 Stati ratificanti; in particolare solo 15 su 27 Stati membri della CE si sono impegnati⁴⁰. In queste condizioni anche la sua auspicata utilizzabilità ai fini del progetto di integrazione europea sembra dubbia.

Infine, alla luce di quell'ambito ristretto di applicazione su cui si è soffermata l'attenzione, la Carta rivela una rigidità che la rende poco utilizzabile in un contesto quale l'attuale che richiederebbe strumenti ben più flessibili. Essa costituisce insomma una risposta statica alla registrazione di situazioni pregresse, più che uno strumento di ingresso nel nuovo mondo centrato sulla protezione dell'elemento biolinguistico.

6. Lo scenario attinente alla protezione delle diversità linguistiche si modificava rapidamente in peggio. Alcuni studi compiuti all'inizio dell'attuale decennio⁴¹ concludevano che al momento le lingue parlate sono circa 6800, delle quali meno della metà ha alcuna speranza di sopravvivere ai prossimi due secoli e, soprattutto, non più di 500

Deputées, CDMM (2000) 44. Sull'argomento ZAGATO L., *La protezione*, cit., pp. 33-34 e 248.

³⁸ *Supra*, par. 3.

³⁹ Raccomandazione 1201 del 1 febbraio 1993 dell'Assemblea parlamentare del COE, contenente il testo di un Protocollo addizionale alla Cedu sui diritti delle minoranze; peraltro, già in precedenza l'Assemblea parlamentare si era fatta interprete di analoga esigenza: v. Raccomandazione 285 del del 1961 e Raccomandazioni 1134 del 1990 e 1177 del 1992.

⁴⁰ Mancano Belgio, Eire, Francia, Grecia, Italia, Portogallo, e tra i nuovi Malta, Polonia, le 3 repubbliche baltiche, e Bulgaria.

⁴¹ V. in particolare il Rapporto destinato al Consiglio olandese per la ricerca scientifica (NWO): DE GRAAF T., KOUVENBERG S., MOUS M., MUYSKEN P., WETZEL L., *Endangered Language Research in the Netherlands: an Overview and Proposals*, The Hague, NWO, 2000.

possono dirsi fuori pericolo. In particolare uno studio olandese, verificato come ogni cultura rappresenti un esperimento di sopravvivenza di uno specifico stile di vita, e quindi la perdita di diversità culturale costituisca una perdita di esperienza e di un contributo di conoscenze già dimostratasi utile per l'umanità in genere, concludeva che il linguaggio, al di là dell'essere parte del patrimonio culturale di una nazione, costituisce "a complete and complex reflection of it". Di conseguenza la perdita di una lingua comporta perdita di diversità culturale.

I risultati delle citate ricerche erano variamente richiamati nei documenti e Risoluzioni con cui la 32° Conferenza generale UNESCO, nel 2003, decideva di procedere alla elaborazione di un nuovo strumento dedicato specificamente alla protezione della diversità culturale, la Convenzione cioè del 2005⁴².

La *Convenzione sulla diversità culturale* si limita peraltro a confermare, nel preambolo, che la diversità linguistica è essenziale per la diversità culturale mentre all'art. 6 par. 2, b) stabilisce che ogni Parte possa prendere misure onde favorire la diversità culturale sul proprio territorio, ivi comprese "misure appropriate tali da offrire l'opportunità alle attività, ai beni e ai servizi culturali nazionali di

⁴² *UNESCO Convention on the Protection of the Expressions of Cultural Diversity*, Parigi, 20 ottobre 2005 (XXXIII Conferenza generale), entrata in vigore sul piano internazionale il 18 marzo 2007. Attualmente ne sono parte 101 Stati. Sull'argomento: BRANDOLINO E., "Aspetti generali della Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali", in DUDI, 2007, pp. 612 ss.; CORNU M., "La Convention pur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles", in JDI, 2006, pp. 923-935; GATTINI A., "La Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità culturale e regole UNESCO", in ZAGATO L. (a cura di), *Le identità culturali*, cit., pp. 191-208; KOLLIOPUOLOS A., "La Convention pur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles", in AFDI, 2005, pp. 487 ss.; LAGHMANI S., "Droit International et diversité culturelle", in RGDIP, 2008, pp. 241-253; MUSITELLI L., "L'invention de la diversité culturelle", in AFDI, 2005, pp. 512 ss.; PEPE V., "La tutela della biodiversità naturale e culturale: il ruolo dell'UNESCO", in RGA, 2007, pp. 33 ss.; PINESCHI L., "Convenzione sulla diversità culturale e diritto internazionale dei diritti umani", in ZAGATO L. (a cura di), *Le identità culturali*, cit., pp. 159-190; RICCI C., "Diritti fondamentali, multiculturalismo e diritto alla diversità culturale: appunti a margine della Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità culturale", in *Dir.Uomo*, 2007, pp. 49 ss. Sulla fase di negoziazione: BERNIER J., "La négociation de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles", in CYIL, 2005, pp. 3 ss.; ZAGATO L. *La protezione dei beni culturali*, cit., pp. 247 ss.

inserirsi in quelli disponibili sul territorio per la loro creazione, produzione, diffusione, distribuzione e godimento, comprese le misure relative alla *lingua utilizzata* per tali attività, beni e servizi”.

Non troviamo nella Convenzione UNESCO del 2005 una parola di più sul linguaggio: trattandosi di una Convenzione dedicata alla diversità culturale – e introdotta da documenti del taglio di quelli sopra considerati – c'è di che rimanere sconcertati. Lo sconcerto è destinato ad aumentare, ove si presti attenzione al rapporto esplicativo del Dipartimento federale dell'interno della Confederazione elvetica, che accompagna la presentazione del testo convenzionale per la ratifica. Orbene, il documento rivendica con orgoglio il ruolo giocato dalla delegazione della Svizzera in sede di Conferenza generale, ruolo consistente nell'essersi adoperata con particolare energia perché fosse inserito un richiamo alla diversità linguistica nel testo definitivo, richiamo – veniamo avvisati – addirittura assente dalla bozza⁴³. L'affermazione del governo di quello Stato non risulta d'altro canto smentita da chicchessia. Ciò autorizza a concludere che, ove non fosse per le comprensibili priorità che hanno spinto la Confederazione elvetica nella sua battaglia politica, sarebbe oggi in vigore una Convenzione internazionale sulla diversità culturale che – lungi dal dare scarso rilievo alla questione della tutela della lingua – non farebbe cenno alcuno a siffatto problema. Non conterrebbe, insomma, alcuna considerazione sulla questione biolinguistica.

La panoramica svolta conferma dunque, fino a questo punto, quanto sostenuto all'inizio⁴⁴. La protezione (bio) linguistica, pur affermata come questione centrale nei principali documenti prodotti a livello internazionale, non trova poi riscontro alcuno nel testo degli strumenti effettivamente adottati nella materia dalla comunità internazionale; ciò anche nel caso di documenti, programmi, Convenzioni emanate sotto l'egida UNESCO, volte alla tutela delle identità/differenze culturali.

7. Interventi efficaci sono piuttosto intervenuti, nel periodo in esame, negli ordinamenti interni di taluni Paesi: il riferimento va in particolare, per quanto riguarda l'America latina, alla legge

⁴³ Dipartimento federale dell'interno, Rapporto esplicativo dal titolo “Ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali”, dicembre 2006, punto 1.3.5, <http://www.admin.ch>.

⁴⁴ V. *supra*, par. 2.

paraguaiana 1992⁴⁵, che ha reso obbligatorio l'insegnamento del Guaraní, alla pari con lo spagnolo, a tutti i livelli dell'ordinamento scolastico. Particolarmente significative sono poi le modificazioni intervenute nell'ordinamento interno del Brasile. In applicazione dell'art. 231 della nuova Costituzione brasiliana del 1988⁴⁶, un decreto presidenziale del 2000 stabilisce, tra i primi, l'istituzione di un “registry of cultural assets of an intangible nature”⁴⁷. In Africa, l'art. 6 della nuova Costituzione sudafricana del 1996 riconosce 11 lingue ufficiali, impegnandosi nel contempo a dare piena parità alle lingue Khoi, Nama e San (ed anche al linguaggio dei segni)⁴⁸.

SEZIONE TERZA: *La Convenzione del 2003 (e lo strumentario di accompagnamento)*

8. Da quanto fin qui riportato, emerge la volontà degli Stati di non assumere obblighi precisi in materia linguistica, e comunque di misurarsi con obblighi meramente permissivi, corrispondenti a manifestazioni specifiche del diritto (individuale) alla non discriminazione.

E' insomma il diritto all'identità linguistica, come specifica articolazione dell'identità bioculturale/biolinguistica, che continua a mancare: ci si riferisca con quest'ultima definizione alla qualificazione di uno specifico diritto collettivo all'identità culturale⁴⁹

⁴⁵ Legge n. 28 del 10 settembre 1992. Sul punto DE VARENNES F., *To Speak or Not to Speak. The Rights of Persons Belonging to Linguistic Minorities*, Working Paper Prepared for the United Nations sub-Committee on the Rights of Minorities, 21 marzo 1997.

⁴⁶ Alla stregua del quale “social organization, customs, languages, creeds, and traditions of Indians are recognized, as well as their original rights to the lands they traditionally occupy”.

⁴⁷ Decreto presidenziale del 4 agosto 2000 n. 3551. Per una valutazione dei primi effetti della normativa in oggetto: LONDRES C., “The Registry of Intangible Heritage: The Brazilian Experience”, in *Mus.Int.*, 2004, pp. 166-173.

⁴⁸ La nuova Costituzione stabilisce al riguardo obblighi non solo per le autorità federali, ma anche per gli stati interessati dalle minoranze che parlano dette lingue, <http://www.polity.org.za/html/govdocs/constitution/>

⁴⁹ Nel senso indicato ZAGATO L., “La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile”, in ZAGATO L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco*, cit., p. 66. In senso convergente: CERA R., “La protezione del patrimonio culturale: tra sovranità degli Stati e diritti umani”, in *Dir.Uomo*, 2007, pp. 23-27 e ZIEGLER K., “Patrimonio culturale e diritti umani”, in *Alberico Gentili. La*

o si faccia riferimento, in termini più tradizionali, ad una qualificazione nel sistema dato di tutela internazionale dei diritti umani.

Resta da approfondire una diversa ipotesi: la ricerca potrebbe essere invero stata mal indirizzata. La Convenzione sulla protezione e promozione della diversità culturale ha in realtà oggetto solo in parte convergente con quanto la sua denominazione⁵⁰ potrebbe far supporre. Come afferma con tono perentorio il direttore dello *Smithsonian Institute*⁵¹, la vera Convenzione sulla protezione della (identità e della) diversità culturale non è quella del 2005, quanto piuttosto la Convenzione del 2003 sulla protezione del patrimonio culturale intangibile⁵².

Su tale strumento, e sull'autentico caravanserraglio di iniziative – talune delle quali intraprese alquanto alla garibaldina, e quindi opportunamente re-indirizzate *in itinere*, quando non cancellate – che lo accompagnano, anticipano, prendono a pretesto, deve allora da ultimo indirizzarsi l'attenzione. In tale quadro andrà anche inserita la Dichiarazione sui popoli indigeni approvata a sorpresa nel settembre del 2007 dall'AG.

salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale, cit., pp. 511-543.

⁵⁰ E le promesse contenute nella Dichiarazione del 2001: v. *supra*, par. 4.

⁵¹ KURIN R., "Safeguarding Intangible Cultural Heritage: Key Factors in Implementing the 2003 Convention", in IJH, 2007, pp. 9-20.

⁵² *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 ed entrata in vigore sul piano internazionale il 20 aprile 2006. Sull'argomento: BEDJAOUI M., "The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage: The Legal Framework and Universally Recognized Principles", in *Mus.Int.*, 2004, pp. 150-155; KURIN R., "Safeguarding Intangible Cultural heritage in the 2003 UNESCO Convention: A Critical Appraisal", in *Mus.Int.*, 2004, pp. 66-77; ID., *Safeguarding Intangible Cultural Heritage*, cit., pp. 9-20; SCOVAZZI T., *Bilan de recherches*, cit., pp. 122-136; ZAGATO L., *La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile*, cit., pp. 27-70. Nello stesso volume, criticamente, CIMINELLI M.L., "Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e possibili effetti collaterali: etnogenesi ed etnominesi (pp. 99-122) e GOLDONI D., "Gli indigeni, noi, la pace: Una critica dei concetti di cultura nelle Convenzioni UNESCO" (pp. 71-98). Condivisibili perplessità sulla legge italiana dell'ottobre 2007 recante autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione esprime PAPA A., "L'influenza del diritto internazionale e comunitario sulla tutela dei beni culturali nell'ordinamento italiano", in *Alberico Gentili. La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale*, cit., pp. 483-510.

9. Giova riprendere dal Documento del Gruppo di esperti UNESCO dal titolo *Language Vitality and Endangerment*,⁵³ elaborato durante i lavori preparatori della Convenzione del 2003. Tale documento, rilevato come senza adeguata documentazione il linguaggio estinto non possa rivivere, si sofferma sulle cause del pericolo⁵⁴. Queste possono essere esterne (sottomissione militare o per altri motivi) o interne (atteggiarsi negativo della comunità nei confronti della propria lingua) o, più facilmente, derivante dall'intersezione delle due: ciò avviene tutte le volte che la causa interne sia dovuta alla pressione esterna, vada questa cercata negli effetti della globalizzazione economica o piuttosto in un deciso atteggiarsi della prassi governativa all'insegna dell'assimilazione linguistica.

Il cuore dell'argomentazione, senz'altro condivisibile, è che si può combattere il fenomeno solo quando si individui, e fino a che sia possibile individuare, un ruolo attivo per la lingua in pericolo nella vita quotidiana delle popolazioni interessate; ciò a pena di entrare nel terreno sdruciolevole della tutela del folklore⁵⁵. Gli esperti mettono impietosamente in rilievo come il *Red Book on Languages in Danger*

⁵³ UNESCO *Ad Hoc* Expert Group on Endangered Languages, "Language Vitality and Endangerment", Documento presentato all'*International Expert Meeting on UNESCO Programme Safeguarding of Endangered Languages*, Parigi, 10-12 marzo 2003, in vista quindi della Conferenza generale che avrebbe adottato la Convenzione.

⁵⁴ Il documento si sofferma anche sul rapporto tra perdita della madre lingua ed impoverimento etnico e biculturale, tema non approfondibile in questa sede.

⁵⁵ Sulla protezione del folklore in rapporto al *Traditional Knowledge*: COTTIER T., PANIZZON M., "Legal perspectives on Traditional Knowledge: The Case for Intellectual Property Protection", in MASKUS K., REICHMAN J., *International Public Goods and Transfer of Technology*, Cambridge University Press, N.Y., 2005, pp. 565-594; MANSANI L., "La tutela delle espressioni del folklore", in AIDA, 2005, pp. 335-350; VON LEVINSKI S., "Traditional Knowledge and Folklore – A New Topic in International Arena", in UBERTAZZI L.C. (a cura di), *TV, Internet e new trends di diritti d'autore e connessi*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 45-62; ZAGATO L., "Appunti su *Traditional Knowledge* dei popoli indigeni e diritti di proprietà intellettuale", in CIMINELLI M.L. (a cura di), *La negoziazione delle appartenenze*, cit., pp. 75-93. La decisione dell'UNESCO di abbandonare, nella Convenzione del 2003, la strada della tutela della proprietà intellettuale, trae origine dal Rapporto presentato da un gruppo di esperti guidato da Janet Blake – BLAKE J., *Developing a New Standard-Setting Instrument for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. Elements for Consideration*, UNESCO, 2001, pp. 1-93 – insediato alla stregua della Risoluzione 30/C 25 B.2 (a)(iii) dalla XXX Conferenza generale UNESCO nell'ottobre 1999.

of *Disappearing*, strumento UNESCO risalente agli anni '90, omettesse di citare, tra i vari strumenti indicati per scongiurare il pericolo della sparizione delle lingue, il lavoro sul campo con le comunità portatrici del linguaggio in pericolo: mancava insomma proprio lo sforzo di salvare, mantenere, rivitalizzare e perpetuare la lingua⁵⁶. L'esperienza conferma poi, insiste il documento, che sono soprattutto le comunità etnolinguistiche responsabili dell'abbandono dell'idioma, in particolare nell'educazione dei figli: spinte in ciò dal comprensibile sforzo di facilitarne l'inserimento in un mondo allofono. I programmi educativi che sono stati sviluppati consistono peraltro per lo più nell'insegnamento delle lingue a rischio come materie scolastiche, non nel rilancio della loro vitalità come madre lingua, rilancio che non può essere imposto⁵⁷. Solo quando si abbia la consapevolezza piena che il salvataggio come lingua vivente non è più possibile, diviene centrale la documentazione.

Lo studio del gruppo di esperti in discorso individua una serie di fattori, nove in totale, di vitalità del linguaggio, che vanno dalla trasmissione intergenerazionale del linguaggio (1), al numero di

⁵⁶ *Language Vitality and Endangerment*, pp. 3-4. Il *Red Book* si riprometteva: "To systematically gather information on endangered languages .. to strengthen research and the collection of materials relating to endangered languages.. to undertake activities aiming to establish a world-wide project committee and a network of regional centres .. to encourage publication of materials and the results of studies on endangered languages..." Il punto era tuttavia che: "One crucial goal is missing from the Red Book project – that is *to work with* the endangered language communities toward language maintenance, development, revitalization and perpetuation". Il Gruppo di esperti valuta positivamente, nel confronto, l'Action Plan deciso dalla XXXI Conferenza generale UNESCO dell'ottobre-novembre 2001, come accompagnamento della Dichiarazione (*supra*, par. 4); questo si ripromette infatti, *inter alia*, di sostenere la diversità linguistica e la disseminazione del più ampio numero possibile di linguaggi.

⁵⁷ Sugli esiti perfino paradossali di un certo modo "ossificato" di relazionarsi da parte occidentale alla tradizione culturale e artistica dei popoli indigeni si sofferma efficacemente CIMINELLI M.L., *D'incanto in incanto. Storia del consumo di arte primitiva in occidente*, CLUEB, Bologna, 2008, in particolare là dove (pp. 165-166) constata come il giudizio di inautenticità venga applicato proprio alle tradizioni culturali più autentiche, quelle cioè espresse dai popoli tribali viventi (e quindi ovviamente "contaminate" dal rapporto con le culture dominanti), e non a quelle "congelate nell'atemporalità e nell'autenticità illusoria tipiche delle rappresentazioni esotizzanti dell'Altro". V. anche TAMISARI F., DI BLASIO F. (a cura di), *La sfida dell'arte indigena australiana*, Jaca Book, Milano, 2007, in particolare il saggio introduttivo delle curatrici.

parlanti in termini assoluti (2), alla proporzione di quanti parlano la lingua rispetto al totale degli abitanti (3), all'esistenza e qualità delle politiche istituzionali verso la lingua in pericolo (7). Altri fattori rilevanti sono le tendenze nel linguaggio parlato (4): il linguaggio del gruppo etnolinguistico di minoranza può invero essere parlato universalmente, cioè in tutti i campi della vita quotidiana, o tendere invece a qualificarsi come di nicchia, limitato a certi domini o occasioni cerimoniali. Ancora, viene dato ampio rilievo alla resistenza del linguaggio, cioè alla sua capacità di difendersi rispetto al presentarsi di nuovi fattori e di nuovi media (6); se il gruppo etnolinguistico non riesce a portare il suo linguaggio nel nuovo ambiente e nei nuovi media, insomma a colonizzarli, ne verrà a sua volta colonizzato, e sarà insomma marginalizzato⁵⁸.

Il fattore decisivo è comunque l'atteggiamento dei portatori della lingua (8). Esistono varie gradazioni. Basti pensare agli esempi di *language-revival*: l'ebraico, il Gaelico che era sparito del tutto in Irlanda, o il gallese che pochi decenni fa era ridotto letteralmente a poche centinaia di parlanti. Tutto ciò per tacere della ricostruzione del basco⁵⁹.

10. Ci si è soffermati sull' articolato contributo degli esperti UNESCO perché questo costituisce una spia assai indicativa delle difficoltà che il giurista incontra una volta che accetti di muoversi nel campo (biculturale e) biolinguistico privo della facile protezione dell'approccio antidiscriminatorio. La vicenda dei programmi UNESCO che precedono la Convenzione del 2003 ci viene al riguardo in aiuto.

⁵⁸ Il fattore 6 allude dal canto suo alla esistenza o meno di materiali per l'educazione linguistica e letteraria. La presenza di materiali scritti aumenta la capacità di riproduzione, perché è più fattibile l'educazione nella lingua a rischio. Peraltro, non si tratta di un criterio assoluto, poiché è ben noto che determinate comunità riescono a salvaguardare forti tradizioni orali. Quanto al fattore 9, questo riguarda quantità e qualità della documentazione, quindi è strettamente legato al 6.

⁵⁹ Si dovrebbe forse parlare, a questo punto, di una riscoperta delle lingue dell'estremo occidente europeo, date per morte solo un paio di generazioni fa. E' ben vero che nei tre casi indicati l'ambiente politico-culturale in cui ha luogo il revival linguistico si presenta diverso, o addirittura remoto (il caso basco rispetto agli altri due). Comune, e concomitante, è però in tutti e tre i casi la volontà politica dei portatori della lingua di rivolgersi al proprio passato: parrebbe quasi di trovarsi di fronte a differenti articolazioni di un unico movimento biculturale/biolinguistico; con linguaggio immaginifico potremmo forse dire "il ritorno di Avalon".

Al momento di lanciare, nel 1997, il programma intitolato *Proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e intangibile dell'umanità*, nonché durante il suo ondivago svolgimento, l'UNESCO mostra di non avere le idee chiare sul che fare a proposito della lingua. Vari autori si sono pronunciati sui limiti del Programma, taluno portando la critica fino al limite del lazzo⁶⁰; altri hanno scelto di difenderne, forse al di là dei meriti, il supposto carattere di "approccio olistico"⁶¹. In termini generali, sarebbe peraltro ingeneroso negare valore a questa e ad altre esperienze introduttive nel campo della tutela dell'intangibile⁶²; proprio tali esperienze, ci si augura, hanno fornito utilissime indicazioni al Comitato intergovernativo incaricato di applicare la Convenzione del 2003, nel momento in cui, completata la definizione delle *guidelines* per le nuove Liste, ha dato inizio al concreto lavoro di individuazione delle manifestazioni degne di entrare a far parte delle due Liste, quella del patrimonio culturale intangibile dell'umanità e quella del patrimonio culturale intangibile bisognoso di misure urgenti di salvaguardia⁶³.

⁶⁰ V., tra i critici più radicali, KIRSHENBLATT-GIMBLETT M., "Intangible Heritage as Metacultural Production", in *Mus.Int.*, 2004, pp. 52-65 e MURPHY C., "Immaterial Civilization", in *Atl.Monthly*, 2001, pp. 20-22. Quest'ultima autrice, in particolare, dopo aver osservato che l'impressione destata dalla Lista dei capolavori "is of program listings for public television at 3.00 a.m.", propone l'inserimento, nella Lista dei capolavori, di .. forma passiva del verbo, weekend, bugia a fin di bene. Ciò senza dimenticare di citare la battaglia per l'inserimento nella lista della pizza napoletana portata avanti da un esponente politico italiano.

⁶¹ V. ARIZPE L. "Intangible Cultural Heritage. Diversity and Coherence", in *Mus.Int.*, 2004, pp. 130-135. Lo schieramento dei difensori del Programma arruola anche un nome d'eccezione: v. SEN A., *Culture, Identity and Human Development*, Paper UNDP, 2003.

⁶² Il riferimento è in particolare al Progetto (comunque di più solido spessore) *Living Human Treasures*: il progetto nasce da una proposta del governo coreano al Comitato esecutivo UNESCO del 1993, e da questo fatto proprio. Per considerazioni d'insieme sul Progetto in discorso e sul Programma di proclamazione dei capolavori, v. ZAGATO L., *La Convenzione sulla protezione del patrimoni culturale intangibile*, cit., pp. 31-32 e 51 ss.

⁶³ Artt. 16 e 17 della Convenzione del 2003. In ogni caso, il Programma *Proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e intangibile dell'umanità*, interrotto dopo la prima proclamazione di 19 (2001) e 28 (2003) Capolavori, è stato accantonato, mentre i capolavori già proclamati sono destinati ad essere incorporati nelle Liste della Convenzione (art. 31). Ciò è precisamente quanto avvenuto nel novembre del 2008.

Resta che proprio nel campo della protezione linguistica il Programma *Proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e intangibile dell'umanità* fornisce gli spunti di maggiore confusione. Il Programma aveva per la verità affrontato inizialmente di petto la questione delle lingue, includendo senz'altro nella prima proclamazione due di queste: trattavasi di "Lingua, danza e Musica dei Garifuna" (su proposta del Belize, appoggiato da Honduras e Nicaragua) e di "Manifestazioni orali e culturali del popolo Zapara" (su proposta di Ecuador e Perù)⁶⁴. In entrambi i casi il Programma si riprometteva di rilanciare anche sotto il profilo sostanziale le due lingue, l'uso e la comprensione della seconda delle quali, in particolare, erano ridotti ormai ad un pugno di persone⁶⁵. Di lì a poco peraltro il Comitato si riunì per stabilire che non ci sarebbero più state proclamazioni di capolavori comprendenti la lingua come tale: ciò perchè una simile proclamazione avrebbe cozzato contro l'eguaglianza di tutte le lingue sancita dai principali strumenti di tutela dei diritti umani⁶⁶.

11. E' il momento di concentrare l'attenzione sulla Convenzione del 2003 dedicata alla protezione del patrimonio culturale intangibile: ciò per scoprire che, anche in questo caso⁶⁷, ogni richiamo alla lingua era assente dal Progetto⁶⁸.

⁶⁴ Il primo è un gruppo misto, nato dal connubio di popolazioni caraibiche e di origine africana. Dopo la loro cacciata dall'isola di Saint Vincent nel XVIII secolo, i Garifuna vivono sulle coste atlantiche dell'America centrale; più tragica è la sorte degli Zapara, abitanti un tempo numerosi della giungla amazzonica tra Ecuador e Perù, e ridotti, nel 2001, a poco più di 300 persone, di cui solo una settantina parlava e/o capiva l'antica lingua. V. anche BILHAUT A.G., "The Zapara Indians: the Consecration of an Endangered People", in *Mus.Int.*, 2003, pp. 25-30.

⁶⁵ Nel caso della lingua dei Garifuna, si trattava piuttosto di combatterne l'abbandono da parte delle generazioni più giovani, in particolare tramite un sistema di scuole locali.

⁶⁶ V. SMEETS R., *Language as a Vehicle of the Intangible Cultural Heritage*, cit., p. 159. I due capolavori del patrimonio orale e intangibile, proclamati nel 2001, sono stati incorporati nella Lista il 4 novembre 2007. Da notare che, a seguito del mutamento di rotta di cui si è data contezza, non si parla più come all'origine di Lingua, danza e musica di Garifuna, ma solo di Musica e danza dei Garifuna.

⁶⁷ V. *supra*, par. 6.

⁶⁸ V. LANKARANI L., "L'avant-projet de Convention de l'UNESCO pour la salvagarde du patrimoine culturel immateriel. Evolution et interrogations", in *AFDI*, 2002, pp. 624-656. V. anche AIKAWA N., "An Historical Overview of the Preparation of the UNESCO International Convention for the Safeguarding of the Intangible

L'art. 2 par. 2 lett. a) di quest'ultimo faceva infatti riferimento solo alle "forme d'espressione orale". Le lingue ed i dialetti in tutte le loro sfaccettature e valenze erano assenti. L'Allegato al progetto in particolare così interpreta la lett. a): rappresentazioni ed espressioni pubbliche di poesia, storia, miti, leggende e *altre forme di narrazione* che rivestono importanza per le comunità culturali". Nel dire questo la nozione di patrimonio culturale intangibile rimane al di qua di quella stessa "protezione della cultura tradizionale e popolare" indicata nella Dichiarazione votata nel 2001 alla 31 Conferenza generale UNESCO che aveva dato mandato all'organizzazione di lavorare alla preparazione del testo della nuova Convenzione⁶⁹. La sorpresa era tale tra gli addetti ai lavori che l'assenza di richiami venne da svariati commentatori interpretata come spia del fatto che si era deciso di rimandare in blocco la questione della lingua alla successiva Convenzione sulla protezione della diversità culturale. Convenzione che già si è visto invece avere affatto ignorato l'argomento⁷⁰.

Strano destino è insomma quello delle lingue nel diritto internazionale: per un verso non rientra nella nozione di *traditional knowledge*, e quindi non può fruire in via diretta della tutela assicurata, pur con molti limiti, dall'OMPI⁷¹. Dall'altro lato rientra senz'altro quantomeno nella nozione di "cultura tradizionale e popolare" di cui parlano la Raccomandazione del 1989⁷² e la Dichiarazione del 2001 sulla diversità culturale⁷³, che anzi riconosce l'espressione linguistica come un diritto culturale. Tuttavia i due strumenti internazionali posti a tutela della diversità

Cultural Heritage", in *Mus.Int.*, 2004, pp. 137-149.

⁶⁹ Risoluzione 31/C 30; sull'accesso dibattito al riguardo cfr. AIKAWA N., *An Historical Overview*, cit., pp. 143 ss.

⁷⁰ V. *supra*, par. 6.

⁷¹ Tale organizzazione si è comunque mossa nell'ultimo decennio con molta maggior determinazione che in passato nella direzione di individuare efficaci sistemi di tutela proprietaria del *traditional knowledge*. V. *Explanatory Program on Intellectual Property, Traditional Knowledge and Folklore*, lanciato nel 1998. Sull'argomento: WENDLAND W., "Intellectual Property and the Protection of Cultural Expressions: The Work of the World Intellectual Property organization (WIPO)", in GROSHEIDE W., BRINKHOF J. (eds), *Intellectual Property Law Articles on Cultural Expressions and Indigenous Knowledge*, Intersentia, Antwerp, NY, 2002, pp. 102-138; ZAGATO L., *Appunti su traditional knowledge dei popoli indigeni*, cit., p. 77 ss.

⁷² Salvo l'occuparsi quest'ultima della salvaguardia degli archivi (e del personale degli archivi) piuttosto che delle culture viventi.

⁷³ V. *supra*, par. 4.

bioculturale/biolinguistica incontrano grandi difficoltà a prendere in esame il tema.

12. Il testo finale della Convenzione del 2003 differisce ben poco dal progetto. Tanto più decisive sono allora le tre modifiche introdotte all'art. 2 par. 2 relative al campo d'applicazione (oggettivo) della Convenzione. In particolare la lett. a) ribadisce che il patrimonio culturale intangibile di cui al precedente par. 1⁷⁴ si manifesta, *in primis*, nel dominio delle tradizioni ed espressioni orali, "including language as a vehicle of the intangible cultural heritage".

Nel sistema della Convenzione il linguaggio è dunque visto come il medium per eccellenza della comunicazione e cooperazione "among performers and other tradition holders", e tra costoro e gli altri membri della comunità. In tale accezione non solo si tratta di un medium della comunicazione orale, ma del medium per eccellenza assieme all'espressione gestuale; gli altri due sono la musica e la mimica facciale, medium importante ma, per così dire, specializzato l'una, medium certo rispettabile ma di importanza minore la seconda.

Parrebbe cambiare poco: la Convenzione conferma che la lingua non è oggetto di protezione in quanto tale. La sua tutela diviene peraltro un prerequisito per la protezione del patrimonio intangibile. Invero, la *traduzione* è strumentale al mantenimento delle tradizioni di un gruppo che sta perdendo/rischia di perdere la propria lingua e di conseguenza quelle tradizioni. Quanto alla *documentazione* di cui al par. 3, in tanto è viva in quanto si fonda oltre che sul testo scritto, sulla registrazione audiovisuale di manifestazioni viventi svolte nella lingua da salvaguardare: non solo epica, storie, canzoni e teatro, ma rituali e

⁷⁴ Per "patrimonio culturale intangibile, alla stregua di tale disposizione, si intendono "le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale intangibile unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile".

cerimonie, scambio quotidiano di conversazione, per finire alla terminologia specialistica relativa all'artigianato tradizionale e alle conoscenze dei popoli indigeni). Ne consegue non solo la centralità del linguaggio nella tutela del patrimonio culturale intangibile, ma addirittura una estrema articolazione del suo rilievo, a seconda che si tratti di lingue a rischio o meno.

Anche nel caso non si tratti di lingue a rischio, la loro protezione può comunque rilevare, sotto il profilo del lessico specializzato relativo ad espressioni relative a mestieri o a prassi in via di scomparsa, meritevoli di una attività di salvaguardia *ad hoc*⁷⁵ oppure a rituali e pratiche socio/religiose⁷⁶. Anche questo livello più elementare della salvaguardia si manifesta poi in modo diverso a seconda che ci riferiamo a lingue con salde tradizioni scritte o meno.

In termini ancora diversi la questione della protezione si manifesta quando si faccia riferimento a manifestazioni culturali che richiedono l'utilizzo di lingue sparite dall'uso quotidiano, ipotesi che rilevano congiuntamente delle lett. c) e b)⁷⁷ dell'art. 2 par. 2. Caso paradigmatico è quello del *Kutyattam Sanskrit Theatre*, proclamato Capolavoro del patrimonio culturale orale e intangibile nel 2001⁷⁸. Il linguaggio necessario a interpretare e comprendere l'opera, cioè il kerala, lingua del ceppo dravidico, è scomparso, e differisce radicalmente dalla lingua quotidiana oggi in uso.

All'altro estremo, il pericolo di sparizione può essere totale, comprendendo non solo una lingua e una cultura, ma addirittura una concezione del mondo: è l'ipotesi di cui alla lett. d), in cui la lingua è medium del rapporto olistico con l'Universo⁷⁹. E' difficile, a tale

⁷⁵ Art. 2 par. 2 lett. e). Trattasi di innovazione del testo definitivo rispetto al Progetto. La traduzione italiana fa riferimento all'artigianato tradizionale, il che sarebbe in contrasto con la logica sistemica dello strumento; il testo inglese utilizza invece, correttamente, l'espressione "craftmanship", non handicraft.

⁷⁶ Art. 2 par. 2 lett. c); il patrimonio culturale intangibile si manifesta attraverso "consuetudini sociali, eventi rituali e festivi".

⁷⁷ Questo fa riferimento, tra le manifestazioni del patrimonio culturale intangibile, alle "arti dello spettacolo".

⁷⁸ Incorporato nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale intangibile dell'umanità il 4 novembre 2008. Trattasi di una delle più antiche tradizioni teatrali viventi dell'India. Denota ancora le sue origini religiose (inter alia) per il fatto che le rappresentazioni si tengono in teatri chiamati Kuttampalams, collocati all'interno dei templi Hindu.

⁷⁹ V. ZAGATO L., *La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile*, cit., pp. 58 ss.

proposito, sfuggire alla convinzione che l'entrata in vigore ed il successo della Convenzione del 2003 abbiano avuto un ruolo decisivo nell'approvazione, per certi versi inattesa, della *Dichiarazione* sui diritti dei popoli indigeni del settembre 2007⁸⁰. Gli artt. 13, 14 e 16 riprendono quasi alla lettera gli articoli del Progetto su cui prima ci si era soffermati, stabilendo in particolare l'art. 14, in riferimento al diritto all'educazione, che gli Stati prendano le necessarie misure in comunanza d'intenti con i popoli indigeni affinché questi ultimi ed in particolare i bambini, inclusi quelli che vivono fuori dalla Comunità, abbiano accesso quando possibile ad un'educazione nella loro cultura ed impartita per mezzo della loro lingua⁸¹.

13. A ben vedere quindi la Convenzione copre un numero non esiguo di situazioni. Ma *quid* quando è la lingua comune parlata ad essere in grave pericolo, in assenza di uno specifico patrimonio culturale intangibile meritevole di tutela? A questo punto invero la Convenzione UNESCO del 2003 si ferma: neppure in termini indiretti essa intende affrontare il problema della protezione delle lingue in quanto sistemi di comunicazione. Di ciò deve aversi precisa contezza.

Preso atto quindi che la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile non è certo uno strumento per la salvaguardia della varietà linguistica del pianeta come tale, merita apprezzamento l'opinione di chi ritiene comunque positivo il risultato raggiunto. Invero, considerando la complessità dei problemi e le resistenze politiche poste dagli Stati nei confronti dell'assunzione di obblighi in materia linguistica, non è poi assurdo considerare insperato il risultato raggiunto: una protezione strumentale (nel senso lato, positivo del termine) alla protezione del patrimonio culturale delle Comunità e dei gruppi umani portatori della lingua. D'altro canto – sia pure con la opportuna cautela – si potrebbe osservare che, in un'ottica attenta alla relazione bioculturale/biolinguistica, l'attenzione diffusa per il patrimonio intangibile culturale di uno specifico gruppo (in ipotesi, tramite l'inserimento nelle Liste di una sua manifestazione

⁸⁰ *United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples*, approvato dall'AG NU il 12 settembre 2007 (A/61/L67)

⁸¹ L'art. 13 riprende alla lettera l'art. 14 del *Draft*, mentre l'art. 16 afferma il diritto degli indigeni ad avere propri media nella propria lingua, e nel contempo accesso agli *altri media* senza discriminazioni.

culturale), contribuisce di per sé ad accrescere la vitalità e la forza anche del relativo linguaggio, e quindi aumenta la possibilità della sua feconda trasmissione ai membri giovani della comunità.

Ma vi è dell'altro.

Non si deve dimenticare che l'art. 2 par. 1 stabilisce che il patrimonio culturale intangibile, per essere tutelato, deve rispondere a tre requisiti: i primi due – trattarsi di manifestazioni improntate al rispetto dei diritti umani e al reciproco rispetto tra comunità, gruppi e individui – hanno creato meno problemi in dottrina del terzo, quello della compatibilità con gli strumenti esistenti di "sviluppo sostenibile". E infatti il patrimonio culturale rilevante ai fini della Convenzione richiede, come caratteristica precipua, aiuto e sostegno per sopravvivere. E' quanto dire allora che i parametri per la protezione del linguaggio forniti dalla Convenzione sono volti a stabilire quando, sotto un profilo bioculturale/biolinguistico, si operi in un quadro di sviluppo sostenibile, e quando no. Impostata la questione da questo punto di vista, la strada scelta dalla Convenzione UNESCO del 2003 per la tutela del linguaggio finisce per apparire più promettente, e scevra di ambiguità, rispetto ai tentativi finora nani di costruire una tutela internazionale della lingua in quanto sistema di comunicazione. Forse il nostro diritto, magari con il vigoroso aiuto di qualche concetto recepito da altre discipline (in particolare etno-antropologiche), ha portato questa volta a conseguire risultati più avanzati di quanto la cultura del senso comune, e una impostazione di taglio tradizionale, farebbero ritenere.

IL CONTROLLO SUL TRATTAMENTO DELLE MINORANZE IN EUROPA ATTRAVERSO LA PRASSI DEGLI ORGANI INTERNAZIONALI

Simona PINTON – Università di Padova

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La tutela delle minoranze tra disciplina autonoma e diritto internazionale dei diritti umani. - 3. La tutela delle minoranze nell'ambito delle NU. - SEZIONE PRIMA: *Organismi internazionali di garanzia e tutela dei diritti delle minoranze.* - 4. Gli organismi internazionali di garanzia a tutela delle minoranze. - 5. La rilevanza della cooperazione fra tali organismi per una più efficace tutela delle minoranze. - SEZIONE SECONDA: *Gli orientamenti degli organi di controllo con riguardo a talune questioni in tema di minoranze.* - 6. La nozione di minoranza. - 7. L'incidenza della nazionalità sulla definizione di minoranza. - 8. La specificità del diritto di autodeterminazione con riguardo alle minoranze. - 9. La tutela dell'identità culturale delle minoranze. - SEZIONE TERZA: *Dalla protezione delle minoranze contro la discriminazione alla protezione contro la persecuzione.* - 10. La tutela offerta alle minoranze dal diritto internazionale penale. - 11. Il contributo dell'ICTY. - 12. CONCLUSIONI.

"We must do more to prevent conflicts happening at all. Most conflicts happen in ... countries, especially those which are badly governed or where power and wealth are very unfairly distributed between ethnic or religious groups. So the best way to prevent conflict is promote political arrangements in which all groups are fairly represented, combined with human rights, minority rights and broad-based economic development."

Kofi Annan, Former UN Secretary-General
(Statement on presenting his Millennium Report, 3 April 2000)

1. C'è sempre stato un parallelo tra l'evoluzione delle vicende storiche che si sono verificate in Europa e i meccanismi o i tentativi di protezione delle minoranze cui hanno dato adito quelle vicende, tant'è